



COMUNE DI VILLAR DORA

PROVINCIA di TORINO

Codice Fiscale = 86002210010 - Partita I.V.A.= 02938030018

Tel. 011/9350231 - 9351209 - 9351218 - Fax 011/9352575

E-mail = protocollo@comune.villardora.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Versione aggiornata a seguito di modifiche introdotte con:

Delibera C. C. N. 3 del 04/03/1995

Delibera C. C. N. 16 del 13/06/1996

Delibera C. C. N. 20 del 21/07/2005

Delibera C. C. N. 7 del 09/03/2006

SOMMARIO

CAPO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- ART. 1 – Istituzione della tassa.
- ART. 2 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.
- ART. 3 – Presupposto della tassa ed esclusioni.
- ART. 4 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.
- ART. 5 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

CAPO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- ART. 6 – Commisurazione della tassa.
- ART. 7 – Locali ed aree tassabili.
- ART. 8 – Locali ed aree non tassabili.
- ART. 9 – Computo delle superfici.
- ART. 10 – Tariffe per particolari condizioni d'uso.
- ART. 11 – Agevolazioni e riduzioni.
- ART. 12 – Classificazione dei locali ed aree.
- ART. 13 – Tassa giornaliera.

CAPO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- ART. 14 – Denunce.
- ART. 15 – Accertamento e controllo.
- ART. 16 – Riscossione.
- ART. 17 – Rimborsi.
- ART. 18 – Sanzioni.
- ART. 19 – Contenzioso.
- ART. 20 – Il Funzionario responsabile.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 21 – Disposizioni transitorie.
- ART. 22 – Abrogazioni.
- ART. 23 – Norme di rinvio.

CAPO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita tassa comunale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.L.vo n. 507/93.

ART. 2
ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1° gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite, nel rispetto del limite del 40% della tariffa intera, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata di fatto servita, come segue:

ENTITA' DELLA RIDUZIONE	DISTANZA DAL CONTENITORE PIU' VICINO
60%	non più di 3 Km.
70%	oltre i 3 Km.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone ed all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. L'individuazione della superficie non tassabile come sopra specificata è effettuata sulla base di apposita dichiarazione del contribuente, eventualmente sottoposta a verifica nei modi previsti dal D.L.vo n. 507/93, corredata da

documentazione idonea a dimostrare che lo smaltimento avviene a spese del contribuente stesso (copia del contratto stipulato con la ditta, fatture relative all'avvenuto smaltimento).

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.), occupi, detenga i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree di uso esclusivo.

Gli uffici comunali possono richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 5

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.
5. (In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.)

Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'art. 64 del D.L.vo n. 507/1993, l'abbuono di cui al comma precedente non compete nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta.

Il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, che abbia denunciato la cessazione entro 6 mesi dalla notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

CAPO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

ART. 7

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quelle parti ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle e i fienili (ad uso agricolo e le serre a terra), magazzini per deposito attrezzi agricoli, legnaie e serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali e accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
4. La tassa è comunque dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, di impianti, attrezzature e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse dove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- i solai e sottotetti in condizione di non usabilità nonché giardini, balconi e terrazzi, stalle, fienili, magazzini per deposito attrezzi agricoli, legnaie e serre a terra;
- ogni area scoperta di pertinenza degli edifici, che non produca rifiuti.

ART. 9

COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Non sono tassabili le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civile abitazione e di altri locali non tassabili, mentre per le tettoie la superficie tassabile è ridotta ad un quarto.

Le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria, sono tassabili per intero.

2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART. 10
TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 30% per le abitazioni con unico occupante, aventi una superficie superiore ai 25 mq. utili, escluse le pertinenze;
 - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio di ogni anno il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 11
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui al precedente articolo 10, potranno essere prese in considerazione, su domanda degli interessati, eventuali situazioni di particolare interesse sociale, documentabili dal servizio di assistenza sociale, per concedere ulteriori agevolazioni o, in via del tutto eccezionale, esenzioni del tributo.

2. La Giunta Comunale – con proprio atto – disporrà, nel caso di accoglimento delle richieste, la speciale agevolazione, che potrà essere accordata, per la durata massima di un anno eventualmente rinnovabile – di anno in anno – su conferma dell'esistenza dei presupposti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva.
3. Le eventuali esenzioni e riduzioni concesse saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
4. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere il Comune;
 - b) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.
5. Nei casi di cumulo, il limite massimo complessivo di riduzioni delle tariffe applicabili, previste dagli artt. 2, comma 3, e 10, comma 1, è dell'80%.

ART. 12

CLASSIFICAZIONI DEI LOCALI ED AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA 1^ - Abitazioni, magazzini, garages e locali di esposizione;

CATEGORIA 2^ - Uffici, banche, agenzie di assicurazione;

CATEGORIA 3^ - Negozi commerciali;

CATEGORIA 4^ - Negozi alimentari senza frutta e verdura;

CATEGORIA 5^ - Negozi alimentari con frutta e verdura;

CATEGORIA 6^ - Alberghi, ristoranti, caffè, gelaterie, bar, pasticcerie, osterie, trattorie, ecc.

CATEGORIA 7^ - Teatri, cinema, sale da ballo;

CATEGORIA 8^ - Stabilimenti industriali, laboratori artigianali, piccole e grandi industrie;

CATEGORIA 9^ - Scuole, circoli culturali, associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali;

CATEGORIA 10^ - Mercati alimentari;

CATEGORIA 11^ - Mercati di altri generi;

CATEGORIA 12^ - Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 D.M. 25/5/1989 e simili;

CATEGORIA 13^ - Distributori di carburanti.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più corrispondente.

2. Ai sensi dell'art. 79, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993, entro il 31/10/1995 potranno essere apportate, in sede di modificazioni al presente regolamento, delle modifiche alle categorie tassabili sopra esposte.

ART. 13

TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di VILLAR DORA, la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa da applicare è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione dei rifiuti, maggiorata del 50%.

3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalit  previste dall'art. 50 del D.L.vo n. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva   recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

4. Sono esenti dalla tassa giornaliera di smaltimento le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

ART. 14

DENUNCE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilit  l'utente   tenuto a presentare nuova denuncia, di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione o detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo

familiare e dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. Sono valide, ai soli effetti della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune, concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
 5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 15

CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.L.vo n. 507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.L.vo n. 507/1993:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, e a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti della polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili

- soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 16

RISCOSSIONE

1. Ferma restando l'utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o regolamento con i rispettivi canali, l'attività di riscossione per il pagamento spontaneo, anche parziale, è esercitata direttamente dal Comune.
2. L'importo del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni, viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti soggetti al tributo dell'anno precedente, delle denunce presentate e accertamenti notificati ai sensi di legge.
3. Il pagamento del corrispettivo viene riscosso in 4 (quattro) rate consecutive, con la possibilità di effettuare il pagamento anche in unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata e per eccezionali esigenze di cassa con possibilità di riduzione a 3 rate.
4. Il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al COMUNE DI VILLAR DORA, appositamente istituito.
5. Ove il pagamento risulti non effettuato o versato parzialmente o tardivamente, l'ufficio competente darà corso alle procedure di riscossione coattiva del tributo, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dalle vigenti disposizioni normative, con addebito

degli interessi dal dovuto al saldo nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

6. Il Funzionario Responsabile, su istanza del contribuente iscritto negli elenchi del Comune, può concedere per gravi motivi debitamente certificati la ripartizione fino a 6 rate del carico tributario, secondo le modalità previste dal su richiamato Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

ART. 17

RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali od aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 5, comma 4 e 5 del presente regolamento, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 18
SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, nonché nelle ipotesi di denuncia infedele, incompleta, inesatta, tardiva, e per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni stabilite nel vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 26/02/2002, conformemente al disposto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 473/97, comma 1, lettera d), e s.m.i..

ART. 19
CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.L.vo 31/12/1992, n. 545, e al D.L.vo 31/12/1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Piemonte.

ART. 20
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo della esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è proposto un funzionario designato dal Comune, che provvede alla comunicazione

del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.L. n. 507/93.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, commi 2, 4 e 5, dall'art. 5, comma 3, dall'art.9, commi 2 e 3, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.
2. In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1995. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.L.vo n. 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1° gennaio 1996.
La riclassificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.L.vo n. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995, per l'applicazione dal 1° gennaio 1996.

ART. 22
ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 23
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.